

**Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria
e dei Mediatori creditizi**

COMUNICAZIONE n. 4/14

Oggetto: D.L. n. 91/2014 c.d. “Decreto Competitività”: novità in materia di mediatori creditizi

L’art. 20, comma 7, del D.L. del 24 giugno 2014, n. 91 - c.d. “decreto competitività”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, in vigore dal 21 agosto 2014, ha modificato l’art. 2327 del codice civile prevedendo la possibilità di costituire una società per azioni con un capitale sociale minimo pari a 50.000,00 euro, in luogo dei precedenti 120.000,00 euro.

Inoltre, il medesimo articolo ha abrogato l’art. 2477, comma 2, del c.c., e relativo alle società a responsabilità limitata, il quale imponeva la nomina obbligatoria dell’organo di controllo per le medesime società nel caso in cui il capitale sociale non fosse stato inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, *rectius* l’ammontare minimo di capitale di cui all’art. 2327 del c.c.

In sede di conversione, da ultimo, all’art. 20, comma 8, è stato inserito il seguente periodo: *“Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.”*

Come noto, ai sensi dell’art. 128-*septies*, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi ex art. 128-*sexies*, comma 2, del TUB, è subordinata, tra gli altri, al ricorrere del requisito della *“forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa”*.

Inoltre, l’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 dispone che *“ai sensi dell’articolo 128-*septies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile (...)”*.

Con la presente comunicazione, si ritiene opportuno portare all'attenzione di tutti gli operatori coinvolti (i.e. i mediatori creditizi) le novità introdotte dai suddetti interventi normativi.

In particolare, a far data dal 25 giugno 2014, sulla base del combinato disposto delle norme sopra richiamate, per iscriversi nell'elenco ex art. 128-*sexies*, comma 2, del TUB è necessario, tra gli altri requisiti richiesti, oltre a costituirsi sotto forma di società di capitali, società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, provvedere a munirsi di un capitale sociale versato pari ad almeno 50.000,00 euro.

Nulla vieterà alle società di mediazione iscritte negli elenchi OAM di provvedere ad adeguare il capitale sociale a quanto previsto *ex lege*; in tal caso, si ricorda che ogni variazione dovrà essere comunicata allo scrivente Organismo entro 10 giorni (cfr. art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 141/2010).

Infine, unicamente con riferimento alle società a responsabilità limitata, si rammenta che scompare l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico se ciò scaturiva esclusivamente dai requisiti richiesti in materia di capitale sociale.

Il Direttore Generale
Federico Luchetti

